

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

G.C. n. 11

Riferimenti Archivistici: A 04 - 20150000002

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21/01/2015

OGGETTO: Indirizzi alle società partecipate in materia di spesa di personale.

Presidente: STEFANO GASPERINI

Segretario: DOTT. MARCELLO RALLI


Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento

Cognome e nome	Carica	Presente
Stefano Gasperini	Vice Sindaco	1
Franco Dringoli	Assessore	2
Pasquale Giuseppe Macri	Assessore	-
Stefania Magi	Assessore	3
Marcello Caremani	Assessore	4
Paola Magnanensi	Assessore	5
Paolo Fulini	Assessore	6
Francesco Romizi	Assessore	-
Barbara Bennati	Assessore	7

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 il quale prevede:
 - a) che per gli Enti Locali negli anni 2014 e 2015 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 - b) nel 2016 e 2017 la facoltà assunzionale è fissata nella misura del 80% e, a decorrere dal 2018, nella misura del 100%;
 - c) rimangono in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, l.n. 296/2006, mentre viene abrogato l'articolo 76, comma 7, d.l.n. 112/2008 che regola(va) il rapporto di incidenza tra spesa per il



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO


personale e spesa corrente ai fini delle nuove capacità assunzionali degli enti locali;

d) gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti indicati dall'articolo 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 (i.e. aziende speciali, istituzioni, società partecipate locali totali o di controllo) "al fini di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo"

- Il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 e s.m.i. che prevede che : "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."

Valutato pertanto che:

- a) seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'articolo 76 del d.l. 112/2008, Il Comune di Arezzo non deve consolidare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati (società, aziende speciali, istituzioni).
- b) i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;
- c) i predetti organismi sono tenuti a rispettare il "principio di riduzione dei costi del personale", da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- d) il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce, per ciascuno degli organismi sopra indicati, specifici criteri e modalità di attuazione i cui contenuti vengono recepiti in propri provvedimenti da parte degli stessi soggetti destinatari dell'atto di indirizzo;
- e) le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e le farmacie



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

sono escluse dai predetti limiti, essendo comunque tenute a mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Dato atto: che il Comune di Arezzo detiene partecipazioni nelle seguenti società, nei cui confronti esercita, direttamente o indirettamente, i poteri dell'azionista o del socio di controllo ovvero la vigilanza ed il controllo pubblicistico ex lege, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile ovvero delle singole disposizioni pubblicistiche di settore:

- ATAM SpA;
- AISA SpA;
- AISA IMPIANTI SpA;
- AREZZO MULTISERVIZI srl;
- COINGAS SpA;
- GESTIONE AMBIENTALE s.r.l. (società indiretta tramite AISA IMPIANTI SpA).

1. che il Comune di Arezzo è Ente controllante delle seguenti Istituzioni ed esercita attività di vigilanza e controllo, ex L.R. 43/2004, sulle seguenti A.P.S.P.:

- Istituzione "Biblioteca Città di Arezzo";
- Istituzione "Giostra del Saracino";
- A.P.S.P. "Fraternita dei Laici";
- A.P.S.P. "Casa di Riposo V: Fossombroni".

Ritenuto di dare attuazione alla sopra citata normativa, prevedendo specifici indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale, rispetto ai quali, i rappresentanti del Comune di Arezzo che, a vario titolo, intervengono sia nei consigli di amministrazione che in altro organo societario equivalente, sia in sede assembleare, saranno tenuti a sottoporre agli organi di amministrazione di ciascun organismo partecipato, a partire dalla prima seduta utile dell'organo societario cui partecipano, successiva all'esecutività della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole del responsabile della Direzione pianificazione e gestione operativa in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.


Visto il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare, ex art. 18 comma 2 bis 1 del D.L. 112/ 2008, come modificato dall'art. 4 comma 12 bis d.l. n. 66/2014 e dall'art. 3 comma 5 d.l. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e per i motivi di cui in premessa, le seguenti linee di indirizzo in merito al contenimento della spesa di personale degli organismi partecipati, nei cui confronti il Comune di Arezzo esercita, direttamente o indirettamente, i poteri dell'azionista o del socio di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile:

- ATAM SpA;




GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

- AISA SpA;
- AISA IMPIANTI SpA;
- AREZZO MULTISERVIZI srl;
- COINGAS SpA;
- GESTIONE AMBIENTALE s.r.l. (società indiretta tramite AISA IMPIANTI SpA).

2. gli organismi partecipati di cui al superiore punto 1) sono, pertanto, tenuti:
 - a) a ridurre la spesa di personale in assoluto, assumendo a riferimento il parametro valido per gli enti locali ex art. 3 comma 5 bis d.l. 90/2014, il quale prevede che: "...Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione..."
 - b) a ridurre il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti, calcolato utilizzando le indicazioni tecniche fornite dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con delibera n. 14 del 30 novembre 2011.
 - c) alla riduzione della spesa di personale e della relativa incidenza percentuale sulle spese correnti, ottenuta adottando misure di limitazione del turn over e, ove occorra, di riduzione dei trattamenti stipendiali accessori ed eventualmente - in ultima ed estrema ratio - degli aumenti contrattuali previsti dai contratti nazionali.
3. Di stabilire che, quanto agli organismi ed enti di diritto pubblico, controllati o vigilati ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in narrativa, poiché gestiscono servizi socio-assistenziali, culturali o alla persona (ex IPAB), a mente dell'art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i., si riterranno applicabili i principi generali della norma in relazione all'obbligo di di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati, pur dovendo ottemperare alla programmazione triennale dei fabbisogni, da rendere comunque coerenti le politiche assunzionali del Comune di Arezzo, a mente del successivo punto 4). Ai fini di procedere al coordinamento delle politiche assunzionali, a mente del richiamato art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i. le società e gli organismi partecipati e gli enti vigilati o controllati di cui ai superiori punti 1) e 3), dovranno far pervenire all'Amministrazione comunale i fabbisogni e la programmazione delle assunzioni, distribuita su di un arco temporale triennale, redatto in stretta correlazione con i piani industriali e di sviluppo dei servizi erogati, da trasmettere:
 - a) *in sede di prima applicazione della presente deliberazione entro il 31 marzo 2015;*
 - b) *annualmente, a regime, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.*

Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

/ai



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente

STEFANO GASPERINI